



ORDINANZA N° 88/12

STATO DI RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2012

IL SINDACO

Richiamata la nota della Regione Lazio protocollo 74146 dell'8 giugno 2007, avente per oggetto "Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, articolo 64 comma 5, il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 articoli 90-91-92-93-94-95-96, (prevenzione degli incendi boschivi) nonché da quanto previsto dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353;

Atteso che in tale Legge è stato disposto il periodo a rischio di incendi boschivi;

Visto lo schema di deliberazione della G.R.L.n.103-V DEL 17/04/2012 nel quale è stato stabilito il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;

Ritenuto necessario dover adottare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire il fenomeno degli incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353;

Visto l'art. 50, comma 5, d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

DICHIARA LO STATO DI RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2012.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO

nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti:

- compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio;
- il deposito e l'accensione delle immondizie di qualsiasi natura, l'abbruciamento di stoppie e di altri residui di lavorazione agro-silvo pastorale, se non eseguiti in ottemperanza dell'art. 38- comma 1 della L.R. 17/1995, e previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comando della stazione Forestale dello Stato di Palestrina.

È FATTO OBBLIGO

A tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi di:

1. perimetrare con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile i terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile, che siano confinanti con boschi e/o vie di transito, i terreni coltivati a cereali dopo il raccolto ed i terreni incolti;
2. ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per una profondità di almeno 5 metri;
3. graduale conversione a fustaia della porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade per una fascia di almeno 10/20 metri di profondità (in quanto la forma di governo a fustaia diminuisce il rischio di propagazione di incendi rispetto ai boschi governati a ceduo);
4. ripulire dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva ed ogni altro intervento, le cunette stradali, in corrispondenza delle proprietà e/o possessori, al fine di liberare le stesse da ogni ostacolo e renderle funzionali allo scolo e smaltimento delle acque;
5. ripulire da parte degli Enti interessati, della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 61) presente lungo le scarpate stradali, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

Gli Enti, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti, responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

La mancata osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall' Art. 84 della L.R. n. 39/2002.

Nel caso in cui l'inadempienza comporti il verificarsi di un incendio, oltre alle sanzioni amministrative saranno applicate anche sanzioni di natura penale.

Riconosciuto, inoltre, che nel periodo in questione esiste la necessità di vigilare sul territorio disponendo uno stato di particolare "allerta", gli agenti della forza pubblica, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, le Guardie Forestali, sono impegnate nel Piano Antincendio.

Ai medesimi è dato incarico per l'esecuzione, vigilanza ed accertamento degli obblighi e divieti indicati nel presente provvedimento, fermo restando che le procedure sanzionatorie amministrative e l'organizzazione del servizio competono agli uffici o comandi preposti.

I cittadini sono invitati, altresì, a collaborare con le strutture che operano sul territorio per consentire il tempestivo avvistamento degli incendi e la successiva immediata diramazione dell'allarme agli organi competenti, garantendo la massima rapidità negli interventi. A tale scopo le segnalazioni di focolai d'incendio dovranno essere effettuate ai seguenti numeri:

- Corpo Forestale Dello Stato 1515
  - Corpo Forestale Dello Stato - Palestrina 06-9538630
  - Vigili del Fuoco 115
  - Protezione Civile di Galliciano 06-95462409
  - Sala Operativa Regionale Protezione Civile 803555
  - Comune di Galliciano 06-95460093
  - Polizia Municipale di Galliciano 06-95460188
- Dalla residenza municipale, li 13/06/2012

Il Sindaco  
Danilo Sordi

